

# COLONIE FELINE



PRESIDIO MULTIZONALE DI PROFILASSI  
POLIZIA VETERINARIA DI ALESSANDRIA E ASTI



**L. 14 agosto 1991, n. 281:** Legge quadro in materia di tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo

Principio fondamentale

“lo Stato **promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione**, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente”

D

## Art. 2

### Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

**Controllo** della popolazione dei cani e gatti - limitazione delle nascite tenendo conto del progresso scientifico effettuato presso i Servizi veterinari delle Unità sanitarie locali.

#### *I gatti che vivono in libertà*

- sono **sterilizzati** dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo
- possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili
- gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

La legge quadro in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo si limita a definire alcuni principi in materia di randagismo, demandando al legislatore regionale la definizione degli aspetti di dettagli, ivi compresa la ripartizione delle competenze applicative da parte di Regioni, Comuni e ASL.

Pertanto possono differire da una Regione all'altra.

## **Tutela e controllo degli animali da affezione.**

(B.U. 4 agosto 1993, n. 31)

*Art. [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#), [6](#), [7](#), [8](#), [9](#), [10](#), [11](#), [12](#), [13](#), [14](#), [15](#), [16](#), [17](#)*

### **Art. 1.**

*(Finalita' della legge)*

1. La legge tutela le condizioni di vita degli animali di affezione e promuove comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.
2. Ai fini della legge si intendono per animali da affezione gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attivita' utili all'uomo.

### **Art. 2.**

*(Benessere degli animali)*

1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali:
  - a) e' vietato causare dolore o sofferenza agli animali;
  - b) sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportano maltrattamenti o sevizie di animali;
  - c) e' vietato abbandonare gli animali da affezione.

### **Art. 3.**

*(Responsabilita' del detentore)*

1. Chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene e' responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.
2. In particolare, in conformita' con le norme contenute nel regolamento di attuazione della legge:
  - a) fornisce quantita' adeguate di acqua ed alimentazione corretta;
  - b) procura adeguate possibilita' di movimento. Nel caso si rendessero necessarie, per esigenze di igiene, sanita' o sicurezza, limitazioni della liberta', queste misure si attuano in modo che l'animale non abbia a subire sofferenze;
  - c) garantisce le cure sanitarie necessarie;
  - d) ne assicura la custodia e prende tutte le misure adeguate per evitarne la fuga.
3. E' vietato detenere animali che non si possono adattare alla cattivita'.
4. E' vietato detenere animali da affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

### **Art. 4.**

*(Controllo della riproduzione)*

1. Chiunque detiene un animale d'affezione o accetta di occuparsene e' responsabile della sua riproduzione, nonche' della custodia, della salute e del benessere della prole.
2. La Regione e le Unita' Socio Sanitarie Locali UU.SS.SS.LL., attraverso i servizi veterinari pubblici, con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti che operano nel settore e delle associazioni per la protezione degli animali, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali da affezione.

**Art. 12.**

*(Randagismo felino)*

1. La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale e' segnalata al Comune competente, che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario della **U.S.S.L.**
2. Qualora si renda necessario, il Comune, in accordo con il servizio veterinario della U.S.S.L., organizza interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere, secondo la natura e la gravita' dei casi segnalati, in armonia con indicazioni contenute nel regolamento di attuazione:
  - a) l'affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali;
  - b) il controllo delle nascite;
  - c) la cattura e la collocazione degli animali in affidamento od in altra sede piu' idonea.
3. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico dei Comuni, singoli o associati.

**Regolamento recante criteri per l'attuazione della legge regionale "tutela e controllo degli animali da affezione"**

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 24 novembre 1993

**Articolo 9**

*Interventi di controllo sulla popolazione felina*

1. Qualora l'accertamento del Servizio veterinario della USSL evidenzi in una colonia di gatti randagi problemi legati al benessere animale, quali cattivo stato di nutrizione o condizioni di sofferenza, depressione del sensorio, il Comune dispone l'affidamento della colonia ad una Associazione per la protezione degli animali, che garantisce il ripristino delle condizioni di benessere, riferendo periodicamente all'USSL competente per territorio.
2. Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai problemi inerenti la riproduzione ed il controllo delle patologie presenti. A tal fine, il Comune può fornire alle Associazioni che hanno in affidamento colonie di gatti randagi la consulenza di un medico veterinario libero professionista appositamente convenzionato, per gli interventi zoiatrici che si rendano necessari.
3. Al Servizio veterinario della U.S.S.L. deve essere segnalata la presenza di affezioni a carattere zoonosico e di malattie denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria. per gli interventi di competenza.
4. La cattura dei gatti randagi può essere disposta solo nel caso in cui, per motivi di ordine igienico-sanitario, la presenza degli animali risulti, ad un accertamento congiunto dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della USSL, incompatibile con insediamenti di popolazione a rischio (es. ospedali, asili, case di cura) ovvero in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali: in questi casi, la cattura è eseguita, previo provvedimento motivato del Sindaco, dal personale di cui al [comma 1 dell'articolo 3](#) del presente Regolamento, con l'assistenza del Presidio multizonale di profilassi e polizia veterinaria competente per territorio, nel rispetto del benessere animale.

**1. La cattura ordinaria degli animali da affezione vaganti o randagi deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dai Comuni singoli o associati, con reperibilità costante, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 6 della legge.**

**LINEE GUIDA ED INDICAZIONI OPERATIVE  
PER INTERVENTI SULLA POPOLAZIONE FELINA**

**1. MOTIVAZIONE**

Necessità di individuare soluzioni e fornire indicazioni operative più dettagliate in applicazione delle norme generali di riferimento.

**2. QUADRO NORMATIVO**

L. 281/91 - L.R. 34/93 - DPGR 4359/93

**3. OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI**

- a) tutela della salute umana, prevenzione e controllo del rischio zoonosico/sanitario derivante dalla presenza di popolazioni feline;
- b) tutela del benessere animale nel rispetto della etologia delle popolazioni feline;
- c) tutela dell'ambiente con controllo demografico delle popolazioni feline e dei problemi igienico-sanitari derivanti dalla loro presenza.

**4. PREMESSE E CRITERI DI BASE**

- 1) non deve essere favorita la formazione di nuove colonie ma deve essere privilegiato l'affido a nuovi proprietari di gatti abbandonati piuttosto della loro sopravvivenza precaria sulle strade;
- 2) il gatto che vive libero presenta caratteristiche etologiche peculiari per lo stretto legame con l'ambiente ed il luogo ove abitualmente trova rifugio; la possibilità di spostamento di una colonia dal luogo di originale stazionamento deve pertanto essere strettamente limitata ai soli casi e con le modalità previste dalla L.R. 34/93 art. 12 e DPGR 4389/93 art. 9, dopo attenta verifica e valutazione da parte del Servizio Veterinario e SISP (motivazioni igienico-sanitarie, coesistenza giudicata da SV/SISP incompatibile con presenza di popolazioni a rischio, epidemie che mettano a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali, problemi inerenti il benessere animale non risolvibili nelle sedi abituali);
- 3) ove possibile, ed in assenza di rischio sanitario, deve essere favorito l'affido di colonie feline ad Associazioni Zoofile con gli obiettivi di controllo delle nascite, mantenimento del benessere animale e della integrità ambientale;
- 4) si propone di definire in almeno n. 10 esemplari adulti il numero minimo di animali indispensabile a regolare l'affido.

**5. MODALITA' OPERATIVE**

E' necessario, al fine di avviare una concreta opera di controllo, affrontare il problema con un approccio più globale ed un metodo di lavoro che preveda le seguenti fasi:

- a) censimento delle colonie: al fine di tendere alla realizzazione di una mappatura delle colonie sul territorio, il Servizio Veterinario tiene aggiornata una anagrafe (censimento) delle colonie stesse presenti per Comune, redatta sulla base di segnalazioni da parte di Associazioni Zoofile ed Enti, oggetto di verifica e di attività di rilevazione in proprio; per ogni colonia devono essere acquisite la localizzazione, la consistenza, il sesso degli esemplari, informazioni dello stato sanitario;
- b) valutazione, di concerto con il SISP, della possibilità di affidare la colonia stessa in loco, o della necessità del suo trasferimento in sede più idonea, avendo come riferimento di massima la analisi della casistica e le soluzioni operative previste al punto 6;
- c) affido della colonia, nel caso di presenza, disponibilità ed interesse da parte di Associazioni Zoofile, secondo **protocollo di affido** (vedi punto 7);
- d) redazione, sulla base del censimento, da parte dei Comuni e con il supporto del Servizio Veterinario, di programmi di intervento che contemplino:
  - individuazione delle Associazioni Zoofile e dei gruppi di volontari disponibili a livello locale per l'affido delle colonie e la loro gestione;
  - definizione delle priorità degli interventi di controllo demografici e loro articolazione sulla base delle indicazioni operative del presente documento.

I programmi di intervento che coinvolgono i Servizi Veterinari nel controllo demografico, dovranno essere approvati dalla Regione, che potrà anche disporre, sulla base delle esigenze prioritarie e dell'urgenza dei casi segnalati, l'erogazione di contributi di sostegno per i programmi locali.

**6. ANALISI CASISTICA E PROPOSTA DI SOLUZIONI E PROCEDURE OPERATIVE**

**A) PRESENZA DI GRUPPI DI GATTI IN STRUTTURE/EDIFICI PRIVATI  
INDICAZIONI OPERATIVE**

Le responsabilità relative a gruppi di gatti/colonie feline insediate su aree private ricadono interamente sui proprietari delle stesse. Gli interventi del Servizio Veterinario sono limitati ai soli casi di serio pregiudizio sanitario e di maltrattamento e consistono esclusivamente in suggerimenti, proposte, ordini, tramite l'Autorità Sanitaria, rivolti al proprietario o amministratore dell'immobile per l'esecuzione degli interventi necessari e consentiti nei limiti di legge.

In queste circostanze i privati, per gli interventi di ripristino dello stato sanitario delle colonie e delle condizioni igieniche delle aree che le ospitano, si avvalgono di liberi professionisti e ditte private e sostengono le relative spese.

L'affido ad Associazione Protezionista di colonia felina sita su area privata, è di competenza del responsabile/proprietario dell'area o struttura privata interessata. In tal caso è l'Associazione Protezionista che, in accordo con il proprietario dell'area e con la individuazione nominativa del responsabile della colonia, si occupa della gestione della stessa, compresi gli interventi sanitari e di controllo delle nascite, dietro corresponsione di eventuali rimborsi delle spese vive sostenute.

**B) PRESENZA DI GRUPPI/COLONIE DI GATTI IN STRUTTURE IN CUI LA STESSA PUO' ESSERE CONSIDERATA INCOMPATIBILE- PER ESISTENZA DI POPOLAZIONI A RISCHIO (ospedali, case di cura, asili nido, scuole materne, scuola dell'obbligo).**

## INDICAZIONI OPERATIVE

In tali strutture, per motivi igienico-sanitari (vd. premessa) e constatata l'impossibilità di controllo sanitario completo degli animali, stante la loro natura di animali liberi, deve essere attentamente valutata con sopralluogo del Servizio Veterinario e, ove necessario, del Servizio di Igiene Pubblica, la possibilità di consentire la presenza di colonie di animali.

Si ritiene, operativamente, debba essere valutata, caso per caso, la percorribilità delle seguenti opzioni:

▪ Possibilità di consentire transitoriamente la presenza della colonia felina, adottando nel contempo un programma scritto di interventi, concordato e verificato nel tempo fra Direzione della struttura, Servizio Veterinario, Servizi Igiene Sanità Pubblica ed Associazioni Zoofile; il protocollo deve prevedere da un lato l'attuazione di interventi di tipo tecnico da parte dell'Amministrazione della struttura stessa (chiusura di possibili aperture ed accessi a luoghi indesiderati), dall'altro procedure di gestione della colonia da parte della Associazione Zoofila, tali da consentire il benessere animale nel pieno rispetto della tutela sanitaria dell'uomo e dell'igiene dell'ambiente.

▪ Confinamento della colonia in struttura temporanea di detenzione in attesa di trasferimento in luogo più idoneo, qualora la valutazione di concerto fra Amministrazione interessata, Servizio Veterinario/SISP ed Associazione Zoofila, evidenzia l'impossibilità di assicurare la "messa in sicurezza" della colonia stessa in rapporto al rischio sanitario ed alle strutture esistenti.

In tali casi debbono essere individuati dalla Direzione della Area interessata, di concerto con il Servizio Veterinario/SISP ed Associazione Zoofila, spazi o strutture opportunamente isolati e delimitati, in grado comunque di impedire la circolazione indiscriminata degli animali nelle aree non ad essi destinate.

Per la realizzazione di strutture di ricovero a carattere temporaneo, in attesa di dislocazione della colonia in sede più idonea, si ritiene possano essere suggeriti i seguenti requisiti di massima:

- superficie totale dedicata al ricovero pari, di norma, a 2 m<sup>2</sup> per animale ricoverato, da stabilirsi tuttavia anche in rapporto alla consistenza della colonia;
- recinzione della stessa con rete a maglie fitte anche nella parte superiore;
- rivestimento integrale di pareti e copertura per parte della superficie totale (ricovero coperto) a protezione dalle intemperie e, se necessario, riscaldata per la stagione invernale;
- possibilità di suddivisione della struttura in diversi scomparti per permettere la collocazione di gruppi diversi (cucciolate, nuovi inserimenti, adulti, ecc.);
- installazione nell'area di pianali di legno sopraelevati (palchetti) per stazionamento degli animali.

Si ribadisce come, per le colonie feline site in strutture in cui possono essere considerati incompatibili con la presenza di popolazioni a rischio, debba essere valutata e percorsa da parte delle Amministrazioni Comunali, la individuazione di spazi e strutture (cascinali, parchi, ecc.) utili al trasferimento e creazione di "parchi felini", e come le soluzioni sopra proposte debbano essere considerate come temporanee.

Nelle strutture in cui la presenza di colonie feline è considerata incompatibile, sino allo spostamento delle colonie stesse in luogo più idoneo dovrà comunque essere osservata l'adozione di precauzioni e protocolli, anche mediante temporaneo affidamento ad Associazione

protezionistica, che sottoscriva formale impegno al rispetto degli stessi e contribuisca alla "messa in sicurezza della colonia".

## C) PRESENZA DI GRUPPI/COLONIE DI GATTI IN SPAZI O STRUTTURE PUBBLICHE (parchi, giardini, impianti sportivi, aree urbane)

### INDICAZIONI OPERATIVE

In tali spazi si ritiene che, previo parere favorevole da parte dei Servizi Veterinari e di Igiene Pubblica del Dipartimento ASL, possa essere consentita da parte dell'Amministrazione Comunale, la permanenza e favorito il relativo affidamento della colonia ad Associazione Zoofila, secondo modalità e protocolli specifici.

## 7. MODALITA' E PROTOCOLLI INERENTI L'AFFIDAMENTO DI COLONIE FELINE

La Associazione Zoofila interessata all'affidamento di colonie inoltra istanza alla Autorità Comunale, allegando scheda di osservazione della colonia dalla quale si evinca la consistenza della stessa, stato sanitario, ubicazione, strutture.

Il Servizio Veterinario, ove è necessario, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione effettueranno un sopralluogo congiunto volto alla verifica della praticabilità dell'affidamento, tenendo conto delle indicazioni operative e delle linee guida del presente documento e rilasciando parere alla Autorità Comunale per la adozione di specifico provvedimento.

In tutti i casi in cui venga consentito l'affidamento dovrà essere sottoscritta una convenzione tra rappresentanti del Comune e della Associazione Zoofila che preveda la trattazione almeno dei seguenti punti:

- a) censimento degli esemplari della colonia e loro identificazione; è opportuno estendere l'intervento di censimento a tutta la popolazione felina di un'area, con la redazione di una mappa o anagrafe delle colonie.
- b) Individuazione di nominativo e recapito di una persona, in qualità di responsabile della colonia incaricato di garantire il mantenimento sia del benessere animale sia di una corretta igiene ambientale; il responsabile dovrà comunque essere affiancato da una Associazione Protezionistica.
- c) Controllo sanitario della colonia - questa operazione segue il censimento e deve precedere gli interventi di controllo demografico; deve essere attuata da un Veterinario libero professionista convenzionato che effettuerà anche adeguati trattamenti terapeutici, vaccinali ed antelmintici unitamente a periodici controlli; una relazione semestrale deve essere trasmessa a Comune e Servizi Dipartimentali ASL al fine di sorveglianza epidemiologica, sullo stato di salute della colonia stessa e sull'esito dei controlli intrapresi, segnalando tempestivamente rischi per l'uomo e per gli animali.  
Il Servizio Veterinario può programmare interventi di vigilanza e di verifica della situazione.

d) Controllo demografico - La attuazione di un adeguato programma di controllo delle nascite costituisce un elemento importante dell'intervento sulla popolazione felina e le Associazioni Zoofile devono, in proposito, impegnarsi a procedere alla sterilizzazione della colonia, documentando gli interventi effettuati attraverso Veterinario Libero Professionista convenzionato.

Gli interventi sono sempre effettuati da Veterinari Libero Professionisti convenzionati, e, in subordine, in assenza o indisponibilità degli stessi, dai Servizi Veterinari ASL solo per colonie insistenti in spazi, strutture o aree pubbliche e nelle quali si rilevino problemi indifferibili di tipo sanitario o di benessere animale; gli interventi devono essere documentabili con schede di identificazione dei soggetti corredate da documentazione

fotografica e segno di riconoscimento ( contrassegno dell'orecchio con asportazione di un piccolo lembo terminale).

Dopo il primo intervento deve essere periodicamente proseguito il monitoraggio della colonia per individuare eventuali nuovi soggetti.

Le spese per gli interventi di controllo demografico ed eventuali trattamenti sulla colonia sono, in linea di massima, a carico del Comune, fatta salva la possibilità di assunzione in proprio delle stesse da parte della Associazione Protezionista. Le ASL assicurano gli interventi gratuiti, prioritariamente in presenza di situazioni di pericolo sanitario, nell'ambito della disponibilità finanziaria annua, previo parere favorevole della Regione che approva il relativo preventivo di spesa.

- e) Interventi di igiene ambientale - Devono essere individuati siti, modalità ed orari relativi alla somministrazione del cibo, in particolare utilizzando contenitori tali da non disperdersi nell'ambiente, e comunque in modo da non creare inconvenienti igienico sanitari, mantenendo l'integrità ambientale. Analogamente si ritiene debba procedersi al posizionamento di eventuali ripari che si ritenga di dover realizzare.

Le associazioni dovranno inoltre garantire, attraverso proprio personale, l'igiene delle attrezzature e regolari interventi di ordinaria pulizia; periodici interventi di pulizia straordinaria, lavaggio e sanitizzazione delle aree interessate ad uso pubblico devono essere previsti a carico del Comune.

A carico del Comune/Ente affidatario possono inoltre essere previsti nell'atto di convenzione specifici interventi tecnico-urbanistici per la manutenzione degli immobili al fine di chiudere eventuali passaggi ed accessi a luoghi indesiderati.

- f) Interventi normativi - Da adottarsi da parte della Autorità Sanitaria su proposta del Servizio, devono tendere a regolamentare le seguenti attività e comportamenti:
- vietare la somministrazione disordinata del cibo;
  - autorizzare la somministrazione del cibo in apposite zone, identificate nella convenzione, avendo cura che non creino intralcio ai passanti e non determinino problemi igienico sanitari. Il cibo non consumato deve essere raccolto dopo il pasto e l'area tenuta pulita.

## **8. INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA**

Nei programmi di informazione ed educazione sanitaria dei Servizi Veterinari delle ASL deve essere previsto adeguato spazio per la attuazione di interventi nei confronti della cittadinanza, con particolare riguardo alle scuole, che trattino la prevenzione delle zoonosi ed i corretti comportamenti sia sotto il profilo igienico-sanitario sia per il rispetto del benessere animale.

# SPORTELLO PER GLI ANIMALI D'AFFEZIONE

La Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 4-9730 del 6 ottobre 2008 prevede "la creazione di uno sportello con compiti di sorveglianza e osservatorio sui fenomeni di interesse nel settore degli animali di affezione".

Lo Sportello per gli animali d'affezione dell'ASL AL è aperto presso il Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria di Alessandria e Asti, in via Venezia, 6 - 15121 ALESSANDRIA

tel. 0131/306931

fax 0131/266428

e-mail: [presmultvet@aslal.it](mailto:presmultvet@aslal.it)

L'orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00.

I Cittadini possono rivolgersi di persona allo Sportello per **chiedere informazioni e/o chiarimenti sugli animali da affezione o compagnia.**


Per chi viaggia con animali [questo è il link](#) al sito del Ministero della Salute che contiene anche i riferimenti giuridici aggiornati.

## Indice

- PANDEMIA COVID-19 E ANIMALI
- VENDITA, TOELETTATURA ED ADDESTRAMENTO
- SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER ESERCITARE LE ATTIVITA' DI ASILO PER CANI E GATTI
- PASSAPORTO
- IL CANE
- IL GATTO
- IL COLOMBO
- BENESSERE E SALUTE DELL'UOMO E DELL'ANIMALE
- CATTURA E SOCCORSO ANIMALI D'AFFEZIONE VAGANTI O FERITI
- ATTIVITA' E PROGETTI DELLO SPORTELLO
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI CATTURA
- CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI CANILI - EDIZIONE 

Ultimo aggiornamento: 14/04/20

<b>Servizio</b>
<b>Tabelle</b>
<b>Anagrafi</b>
<b>Profilassi</b>
<b>Piani</b>
<b>Controllo</b>
<b>Animali d'affezione</b>
Anagrafe Privati
Anagrafe Animali d'affezione
Anagrafe canili e gattili
Colonie feline
Strutture Veterinarie
Identifica animale d'affezione
Import microchip
Registra microchip giacenti
Gestione microchip
Ricerca morsiature
Registra morsicatura
Trasferimento totale cani
<b>Gestione canili</b>
<b>Stampe</b>
<b>Statistiche</b>
<b>Controlli ufficiali</b>
<b>Diritti veterinari</b>
<b>Farmaco sorveglianza</b>
<b>Piano controllo selvatici</b>



by Sistema Informativo Territoriale

Azienda Sanitaria Locale CN1

Per eventuali problemi tecnici: [hdarvet@aslcn1.it](mailto:hdarvet@aslcn1.it) oppure [vetea@regione.piemonte.it](mailto:vetea@regione.piemonte.it)

SAC

iPrev

Infomacelli

### Ricerca colonie feline

Cerca

Codice

Cognome e nome volontario

ASL

Servizio veterinario

Provincia

Comune

Cerca

### Ricerca colonie feline

Cerca

Codice

Cognome e nome volontario

ASL

Servizio veterinario

Provincia

Comune

Cerca

1 2 3 4 5

Totale pagine 5. Totale record: 132

Codice	Indirizzo	Volontario	Associazione
006003001	VIA GIORDANO BRUNO - 15100 ALESSANDRIA AL	BARTOLI SONIA	
006003002	VIA SABATINI 131 LOBBI - 15100 ALESSANDRIA AL	MAXIM VALENTINA	
006003003	VIA DELLA MARANZANA 15 - 15100 ALESSANDRIA AL	GRECO GIUSEPPE	
006003004	VIA DEL PRATO 6 - 15100 ALESSANDRIA AL	ARCIDIACONO GIUSEPPA	
006003005	VIA DELCONIGLIO 124 - 15100 ALESSANDRIA AL	ZUCCARELLO SILVANA	
006003006	VIA VECCHIA DEI BAGLIANI CASALBAGLIANO - 15100 ALESSANDRIA AL	FREZZATO FAUSTINO	
006003007	VIA DEI PESCATORI 53 STRADA CASALCERMELLI - 15100 ALESSANDRIA AL	BARBIERI LUCIANA	
006003008	VIALE DELLA VALLETTA 101 SPINETTA MARENGO - 15100 ALESSANDRIA AL	GRECO ANGELO	
006003009	VIA ANNA FUOCO 5 CASCINAGROSSA - 15100 ALESSANDRIA AL	GILARDENGI MARTINA	
006003010	STRADA ROGGIA CASCINAGROSSA - 15100 ALESSANDRIA AL	RAFELINA NARCISO ZUCCARELLO	

## Inserimento Colonia felina

Indirizzo \*

Localita'

Provincia \*

Comune \*

CAP \*

Data inizio attivita' \*

Data fine attivita'

Latitudine nord

Longitudine est

### Volontario

Cognome e nome \*

Indirizzo \*

Località

Provincia \*

Comune \*

CAP \*

Telefono

Cellulare

eMail

Associazione

Annotazioni

## **Accordo 24 gennaio 2013**

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione. (Rep. atti n. 5/CU). (13A02211)

(G.U. Serie Generale , n. 63 del 15 marzo 2013)

d) che i gatti delle colonie feline vengano identificati al momento della sterilizzazione e registrati nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio;

# Grazie dell'attenzione

04/06/2021

D



**PRESIDIO MULTIZONALE DI PROFILASSI  
POLIZIA VETERINARIA DI ALESSANDRIA E ASTI**

